

# OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

ai sensi dell'articolo 102 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 di n. 5.518.140 azioni ordinarie



promossa da

## Nicri S.r.l.

La presente offerta pubblica di acquisto (l'Offerta) di azioni ordinarie di Procomac S.p.a. (l'Emittente) e ciascuna azione ordinaria Procomac, una Azione e, al plurale, le Azioni) è promossa su base volontaria da Nicri S.r.l. (Nicri o Offertente), ai sensi e per gli effetti del Capo II, Titolo II, Parte IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico) e, in particolare, dell'articolo 102 del Testo Unico, nonché delle applicabili disposizioni di cui al Capo I, Titolo II, Parte II del Regolamento di attuazione del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato (il Regolamento Consob).

L'Offerta è promossa su n. 5.518.140 Azioni (che costituiscono il 25,79% circa dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato di Procomac, composto di n. 21.404.560 Azioni del valore nominale di Euro 1) per un corrispettivo unitario pari a Euro 3,50 (il Corrispettivo).

La durata dell'offerta concordata con Borsa Italiana S.p.a. (Borsa Italiana) è dal 14 febbraio 2005 all'11 marzo 2005 incluso, dalle ore 8:30 alle ore 17:40 (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti).

L'incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (l'Incaricato del Coordinamento) è Istifid S.p.a., con sede in Milano, viale Jenner 51 (Istifid).

Il documento d'offerta (il Documento o il Documento d'Offerta), per il quale Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione in data 11 febbraio 2005, protocollo n. 5008788, è a disposizione del pubblico presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni tramite sottoscrizione e consegna delle schede di adesione Banca Aletti & C S.p.A., con sede in Via Roncaglia 12, Milano, Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede in Piazza del Gesù n. 49 - Palazzo Altieri, Roma, Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A., con sede in Via Vittorio Veneto 119, Roma, Centrosim S.p.A., con sede in Via Broletto 37, Milano, Euromobiliare SIM S.p.A., con sede in Via Turati 9, Milano, RASFIN - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., con sede in Corso Italia 23, Milano (gli Intermediari Incaricati), presso la sede legale di Nicri, in Sala Baganza (Parma), Via Fedolfi 29, presso la sede dell'Incaricato del Coordinamento, Istifid, in Milano, Viale Jenner, 51, nonché presso la sede di Borsa Italiana, Piazza degli Affari 6, Milano. Il Documento d'Offerta è altresì reperibile agli indirizzi Internet www.procomac.it e www.nicri.it

### PREMESSE

- La presente Offerta è promossa su base volontaria da Nicri, ai sensi e per gli effetti del Capo II, Titolo II, Parte IV, del Testo Unico e, in particolare, dell'articolo 102 del Testo Unico, nonché delle applicabili disposizioni di cui al Capo I, Titolo II, Parte II del Regolamento Consob.
- L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L'Offerta è, pertanto, rivolta da Nicri a parità di condizioni a tutti gli azionisti ordinari dell'Emittente, ma non è stata e non sarà diffusa in paesi diversi dall'Italia (gli Altri Paesi).
- A partire dal 6 luglio 2004, le Azioni dell'Emittente sono state negoziate sul Mercato Telematico Azionario (il Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito da Borsa Italiana a seguito di offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di massime n. 7.250.000 Azioni (l'OPVS). Il prezzo di collocamento, al termine del periodo d'offerta, è stato pari ad Euro 3,50 per ciascuna Azione rappresentativa del capitale sociale di Procomac.
- Alla luce della situazione economico-finanziaria e dei risultati di periodo dell'Emittente e del gruppo composto da Procomac e delle società consolidate nel bilancio della stessa (il Gruppo Procomac) emersi dalla relazione semestrale al 30 giugno 2004, per effetto dei quali appariva prevedibile che i risultati dell'esercizio con chiusura al 31 dicembre 2004 si sarebbero discostati dalle prospettive a suo tempo illustrate nel prospetto di quotazione pubblicato nell'ambito dell'OPVS, il Signor Ermanno Morini, fondatore e presidente di Procomac (il Signor Morini), ha reso noto, con comunicati stampa in data 15 settembre 2004 e 29 ottobre 2004, l'intenzione di procedere, per mezzo di una società da lui controllata, alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto - pur in assenza di obblighi di legge - al fine di offrire agli azionisti di minoranza la possibilità di disinvestire dalla società ad un prezzo coincidente con il collocamento in sede di OPVS.
- In vista della promozione dell'Offerta il Signor Morini, Nicri, Europa s.s. (Europa) e Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A. (Interbanca SGR) nell'interesse del fondo comune di investimento mobiliare denominato Interbanca Investments Due (Interbanca Investments Due) che la stessa gestisce (congiuntamente, gli Aderenti e ciascuno un Aderente), tutti azionisti dell'Emittente, hanno stipulato in data 26 gennaio 2005 una convenzione parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, pubblicata per estratto ai sensi di legge sul quotidiano "Bloomberg - Finanza & Mercati - Sette" in data 5 febbraio 2005 (la Convenzione Parasociale), che non va superata il precedente accordo stipulato tra le stesse parti in data 15 settembre 2004, successivamente integrato in data 23 settembre 2004, pubblicato per estratto ai sensi di legge sul quotidiano "Finanza e Mercati" in data 24 settembre 2004. Il contenuto della Convenzione Parasociale è riportato per estratto, in appendice al Documento, all'Appendice N.2.

Oggetto delle Convenzioni Parasociale sono tutte le Azioni detenute direttamente, indirettamente o tramite fiduciari (gli Aderenti) di Nicri, del Documento d'Offerta, come specificate nella tabella che segue (le Azioni Oggette delle Convenzioni Parasociale):

Aderente	N. Azioni	% capitale (circa)
Europa	7.760.160	36,26
Nicri	5.790.600	27,04
Interbanca SGR	1.648.860	7,70
Signor Morini	686.800	3,21
<b>Totale</b>	<b>15.886.420</b>	<b>74,21</b>

Ai sensi della Convenzione Parasociale, gli Aderenti si sono impegnati, tra l'altro, per quanto rilevante in questa sede:

- a non trasferire a terzi, sotto qualsiasi forma e/o negozio, in tutto o in parte, le Azioni rispettivamente detenute alla data della Convenzione Parasociale, sino a) al completamento dell'Offerta; ovvero b) qualora ne ricorrano le condizioni di legge, al completamento di eventuali ulteriori offerte pubbliche di acquisto obbligatorie; nonché c) qualora l'Offertente dichiarerà di volersi avvalere del diritto di acquisto delle Azioni residue ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico, fino alla data di completamento delle procedure relative all'esercizio del suddetto diritto di acquisto;
- a non portare in adesione all'Offerta in via diretta, indiretta o tramite fiduciari, le Azioni detenute alla data della Convenzione Parasociale;
- a non portare in adesione a eventuali ulteriori offerte pubbliche di acquisto obbligatorie in via diretta, indiretta o tramite fiduciari, tutte le Azioni detenute e quindi sia le Azioni detenute alla data della Convenzione Parasociale, sia le Azioni acquistate successivamente alla data di stipulazione della Convenzione Parasociale, anche in forza di quanto pattuito nella medesima.

L'Offerta ha quindi ad oggetto tutte le Azioni, ad esclusione delle Azioni Oggette della Convenzione Parasociale, ma incluse le Azioni dei Dipendenti (come definite nel successivo paragrafo A.9) e le Azioni proprie detenute dall'Emittente. L'Offerta, pertanto, ha complessivamente ad oggetto n. 5.518.140 Azioni, rappresentative del 25,79% circa del capitale sociale di Procomac, negoziate sul Mercato Telematico Azionario (le Azioni Oggette dell'Offerta).

### A. AVVERTENZE

#### A.1 Motivazioni dell'offerta e situazione economica e finanziaria del Gruppo Procomac

L'Offerta è promossa principalmente al fine di offrire agli azionisti di minoranza destinatari della medesima la possibilità di disinvestire dall'Emittente alla luce di quanto segue. Come risulta anche dal comunicato stampa diffuso dal Signor Morini in data 15 settembre 2004, la relazione semestrale al 30 giugno 2004 dell'Emittente e del Gruppo Procomac aveva già evidenziato un andamento sfavorevole dell'attività dell'Emittente relativamente al primo semestre del 2004, che gli amministratori affermano essere stato determinato dalla congiuntura economica negativa e dagli accadimenti aziendali dettagliatamente illustrati nella predetta relazione semestrale. Per effetto di tale andamento negativo appariva prevedibile che i risultati dell'intero esercizio 2004 si sarebbero discostati dalle prospettive a suo tempo illustrate nel prospetto di quotazione pubblicato nell'ambito dell'OPVS. In particolare, come risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno 2004, il Gruppo Procomac ha chiuso il primo semestre del 2004 con un risultato negativo, imputabile ai minori volumi registrati a causa del rallentamento degli investimenti da parte del mercato, nonché ad una riduzione dei margini per l'insorgere di costi straordinari e non prevedibili. Al 30 giugno 2004, il Gruppo Procomac ha evidenziato ricavi consolidati pari a Euro 64,667 milioni, un risultato operativo prima delle svalutazioni e degli ammortamenti (EBITDA) pari a Euro 1,652 milioni, un risultato operativo (EBIT) negativo per Euro 1,656 milioni e una posizione finanziaria netta negativa per Euro 47,100 milioni.

La società di revisione KPMG, nella propria relazione sulla relazione semestrale al 30 giugno 2004, ha evidenziato "una differenza negativa tra valore e costi delle produzioni di circa Euro 1.656 mila ed una perdita di periodo prima delle imposte di competenza del gruppo di circa Euro 3.679 mila". Inoltre, KPMG ha comunicato di non essere in grado di esprimersi "sulla conformità dei prospetti contabili consolidati di Procomac S.p.A. e delle relative note esplicative ed integrative" principalmente in ragione delle circostanze che non fossero disponibili "un preconsuntivo per l'esercizio 2004 ed un budget per gli esercizi successivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione e rivisti alla luce dei risultati del primo semestre 2004, redatti in una forma sufficientemente analitica per poter essere analizzati" e che, a seguito del De-listing (come definito al successivo paragrafo A.7), "verrebbero meno i presupposti in base ai quali i costi sostenuti per l'ammissione alla quotazione sono stati capitalizzati dalla società nelle immobilizzazioni materiali".

La tendenza negativa evidenziata nella relazione semestrale al 30 giugno 2004 è stata successivamente confermata alla luce dei risultati evidenziati nella relazione relativa al terzo trimestre del 2004 e nel preconsuntivo

per l'esercizio 2004, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il 2 dicembre 2004. Tale preconsuntivo, infatti, ha evidenziato, al 31 dicembre 2004, ricavi consolidati stimati per l'anno 2004 pari a Euro 116,874 milioni, un risultato operativo prima delle svalutazioni e degli ammortamenti (EBITDA) negativo per Euro 4,498 milioni e un risultato operativo (EBIT) negativo per Euro 111,5 milioni. Come ulteriormente evidenziato nel Consiglio di Amministrazione di Procomac del 2 dicembre 2004, la posizione finanziaria netta del Gruppo Procomac al 31 dicembre 2004 è stata stimata negativa per circa Euro 35 milioni. Tali risultati se confrontati con i dati al 31 dicembre 2003 (ricavi delle vendite pari a Euro 145,718 milioni, EBITDA pari a Euro 15,985 milioni, EBIT pari a Euro 11,999 milioni) non corrispondono alle attese manifestate nel prospetto di quotazione pubblicato ai fini dell'OPVS, ove l'Emittente indicava per il 2004 e rispetto al 2003 un presumibile andamento dei ricavi tendenzialmente in crescita e una presumibile conferma o un possibile miglioramento dei risultati in termini di EBITDA, EBIT e utile netto. Alla luce dei risultati negativi sopra menzionati, si è manifestata l'esigenza di procedere ad una complessiva rideterminazione dei piani industriali del Gruppo Procomac e di realizzare un piano di ristrutturazione di vasta portata relativo all'intero gruppo, le cui linee guida sono state approvate dal stesso Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 2 dicembre 2004. Un estratto delle predette linee guida è messo a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel paragrafo 0 del Documento d'Offerta.

Poiché l'Offertente intende sostenere il piano di ristrutturazione e, nei limiti dei poteri ad essa pertinenti in relazione alla partecipazione che acquisirà nel capitale sociale dell'Emittente, far sì che tale piano di ristrutturazione sia effettivamente attuato, al fine di perseguire il risanamento economico e finanziario del Gruppo Procomac, l'Offertente ritiene opportuno offrire agli azionisti destinatari dell'Offerta che non intendano mantenere la propria partecipazione nell'Emittente in vista di tale piano di ristrutturazione la possibilità di disinvestire ad un prezzo coincidente con il collocamento in sede di OPVS. Inoltre, l'Offerta è finalizzata a conseguire il De-listing (come definito al successivo paragrafo A.7), ritenuto funzionale alla realizzazione del piano di ristrutturazione dell'Emittente e del Gruppo Procomac, al fine di garantirne maggiore snellezza e rapidità nella realizzazione di tutte le azioni correttive preventivate.

#### A.2 Dati previsionali e controllo della gestione

Il Documento d'Offerta fa riferimento ad una serie di dati previsionali sull'andamento economico dell'Emittente e risentiti dalle linee guida del piano di ristrutturazione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 2 dicembre 2004. Sulla base delle suddette linee guida del piano di ristrutturazione, alla luce delle informazioni e conoscenze disponibili al 2 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha previsto il raggiungimento del "Break Even Point" nel 2006.

Contestualmente e congiuntamente all'esecuzione del piano di ristrutturazione sopra indicato, l'Emittente sta operando sul proprio sistema di controllo interno della gestione, affinché, in virtù di elaborazioni automatizzate di dati, possano ottimizzarsi le tempistiche di informazione e l'affidabilità dei dati stessi.

#### A.3 Condizioni di efficacia dell'offerta

L'Offerta non è sottoposta ad alcuna condizione di efficacia. L'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico, pertanto, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia prevista dalla legge.

#### A.4 Comunicato dell'Emittente

Il comunicato dell'Emittente è redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 103 del Testo Unico e 39 del Regolamento Consob, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 4 febbraio 2005, è inserito in appendice al Documento d'Offerta quale Appendice N.1.

#### A.5 Dichiarazione in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante

L'Offertente comunica sin d'ora che, ove a seguito dell'Offerta divenga titolare di una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente che, congiuntamente alle partecipazioni nel capitale sociale della stessa Emittente detenute dagli altri Aderenti alla Convenzione Parasociale, sia superiore al 90% delle Azioni dell'Emittente, essa non procederà alla ricostituzione del flottante ai fini delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario ma promuoverà, a sua esclusiva cura e spese, un'offerta pubblica d'acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico (l'OPA Residuale). Poiché le Azioni Oggette della Convenzione Parasociale, che debbono essere computate congiuntamente al fine del raggiungimento della soglia rilevante per l'obbligo di promuovere l'OPA Residuale, sono complessivamente pari a n. 15.886.420 Azioni e corrispondono ad un 74,21% circa dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente, tale soglia sarà superata ove, ad esito dell'Offerta, l'Offertente acquisti almeno n. 3.377.685 Azioni (cioè le Azioni dei Dipendenti, come definite al successivo paragrafo A.9, apportate all'Offerta), pari a circa il 15,79% circa del capitale sociale sottoscritto e versato di Procomac alla data del Documento d'Offerta e pari al 61,23% circa del numero complessivo delle Azioni Oggette dell'Offerta.

Il prezzo dell'eventuale OPA Residuale sarà determinato dalla Consob secondo quanto previsto dall'articolo 108, primo comma, del Testo Unico e dall'articolo 50, terzo comma, del Regolamento Consob, ai sensi del quale nella determinazione del prezzo Consob terrà conto, tra l'altro: a) del corrispettivo unitario offerto per ciascuna Azione ai fini dell'Offerta, pari al Corrispettivo; b) del prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre; c) del patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'Emittente; e d) dell'andamento e delle prospettive reddituali dell'Emittente. Peraltro, ai sensi dell'articolo 50, quarto comma, del Regolamento Consob, nel caso in cui all'Offerta siano portate oltre il 70% delle Azioni Oggette dell'Offerta (ossia almeno n. 3.862.699 Azioni Oggette dell'Offerta), Consob determinerà il prezzo in misura pari al Corrispettivo, salvo che motivate ragioni rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi sopra indicati. Ad esito della promozione dell'OPA Residuale, Borsa Italiana disporrà il De-listing (come definito e illustrato nel successivo paragrafo A.7).

#### A.6 Dichiarazione dell'Offertente di avvalersi del diritto di cui all'articolo 111 del Testo Unico

Ad esito dell'Offerta, l'Offertente potrebbe trovarsi a detenere, computandosi a questi fini, ad avviso dell'Offertente, anche le Azioni Oggette della Convenzione Parasociale e le Azioni dei Dipendenti (come definite nel successivo paragrafo A.9) portate in adesione all'Offerta, una partecipazione superiore al 98% dell'intero capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Al riguardo l'Offertente dichiara sin d'ora la propria intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le residue Azioni di cui all'articolo 111 del Testo Unico, al prezzo che sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Parma, tenuto conto anche del Corrispettivo e del prezzo di mercato delle Azioni dell'ultimo semestre. Per effetto dell'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del Testo Unico, Borsa Italiana disporrà il De-listing (come definito e illustrato nel successivo paragrafo A.7).

#### A.7 Revoca della quotazione delle Azioni dell'Emittente ed eventuale Fusione

A seguito dell'eventuale OPA Residuale, ovvero qualora, ad esito dell'Offerta, si verificassero i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del Testo Unico (cfr. precedente paragrafo A.6) e l'Offertente dichiarasse di volere esercitare tale diritto, le Azioni saranno revocate dalla quotazione sul mercato Telematico Azionario a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà effettuato l'ultimo pagamento del corrispettivo per l'Offerta o per l'OPA Residuale ai titolari delle Azioni che saranno portate in adesione alle stesse, ai sensi dell'articolo 2.5.1, quinto comma, del regolamento dei mercati organici azionari e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana del 23 settembre 2004 e approvato dalla Consob con delibera n. 34735 del 12 ottobre 2004 (il Regolamento di Borsa). Ove la revoca della quotazione delle Azioni (il De-listing) non sia conseguita tramite l'OPA Residuale ovvero l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del Testo Unico (cfr. precedente paragrafo A.6), poiché l'Offertente intende comunque pervenire al De-listing, l'Offertente valuterà le ulteriori azioni necessarie per conseguire comunque il De-listing. In particolare, tra le diverse misure che a tal fine potrebbero essere adottate, l'Offertente potrebbe effettuare ulteriori acquisti di Azioni sul mercato al fine di superare la soglia di partici-

zione del 90% delle Azioni o fuse si che sia deliberata una fusione dell'Emittente in una società non quotata diversamente dall'Offertente (la Fusione), così da realizzare il De-listing per mezzo del combinato delle Azioni con partecipazioni nel capitale della predetta società non quotata.

Nel caso di Fusione, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare riguardante la Fusione avrebbero diritto di recedere ai sensi, con le modalità ed alle condizioni di prezzo previste dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile. Il valore di liquidazione delle Azioni da corrispondere agli azionisti dell'Emittente recedenti dovrà essere determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 2437-ter del Codice Civile, ossia facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea per la deliberazione della Fusione. Tale valore potrebbe essere diverso (anche inferiore) dal Corrispettivo.

#### A.8 Interesse di Interbanca

Alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta, Interbanca S.p.A. (l'Interbanca) controlla interamente Interbanca SGR, la quale per conto di Interbanca Investimenti Due, è titolare di una partecipazione pari a circa il 7,70% circa del capitale sociale dell'Emittente, nonché parte della Convenzione Parasociale. Interbanca ha concesso all'Offertente un finanziamento per far fronte, parzialmente, al corrispettivo dell'Offerta e ha rilasciato una garanzia di esatto adempimento. Interbanca è, pertanto, titolare di un interesse proprio nell'operazione.

#### A.9 Azioni dei Dipendenti

Nell'ambito dell'OPVS un numero massimo di 340.000 Azioni sono state riservate a dipendenti di Procomac e di sue controllate aventi sede legale in Italia (i Dipendenti) ai quali sono state offerte ad un prezzo scontato del 50% rispetto al prezzo offerto nell'OPVS al pubblico indistinto. N. 164.500 di tali Azioni, corrispondenti allo 0,77% circa dell'intero capitale sociale dell'Emittente sottoscritto e versato (le Azioni dei Dipendenti), sono state sottoscritte dai dipendenti.

Le Azioni dei Dipendenti sono soggette ad un vincolo di indisponibilità, decorrente dal 30 giugno 2004, della durata di tre anni e depositate in conti aperti presso appositi intermediari. Per tutto tale periodo, i Dipendenti non potranno compiere alcun atto di disposizione delle Azioni dei Dipendenti che comporti la perdita o la limitazione della proprietà delle medesime. I Dipendenti potranno in ogni caso esercitare tutti i diritti amministrativi e patrimoniali inerenti le Azioni dei Dipendenti.

Le Azioni dei Dipendenti, anche ai Dipendenti, che potranno portare in adesione le Azioni dei Dipendenti di propria titolarità, stante il vincolo di indisponibilità indicato nel precedente capoverso cui le medesime sono soggette, per mezzo di una compravendita a termine. In tal modo, le Azioni dei Dipendenti portate in adesione all'Offerta rincariranno di proprietà dei Dipendenti e depositate nei relativi conti presso gli appositi intermediari fino alla scadenza del vincolo di indisponibilità. La proprietà delle Azioni dei Dipendenti portate in adesione si trasferirà all'Offertente al decorrere della predetta scadenza e il relativo corrispettivo sarà corrisposto successivamente (alla medesima scadenza, come stabilito al successivo paragrafo B). Come risulta dal comunicato dell'Emittente allegato al Documento quale Appendice N.1, l'adesione all'Offerta da parte dei Dipendenti dovrà intendersi non comportare violazione del vincolo di indisponibilità gravante sulle Azioni dei Dipendenti. Nel caso in cui, successivamente all'esecuzione dell'Offerta, si proceda alla Fusione, i Dipendenti che non abbiano concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la Fusione, così come gli altri azionisti dell'Emittente che si trovino nella medesima situazione, avranno diritto di recedere nei termini descritti nel precedente paragrafo A.7. I Dipendenti che eserciteranno tale diritto di recedere prima della scadenza del vincolo di indisponibilità delle proprie Azioni dei Dipendenti, riceveranno la liquidazione delle Azioni dei Dipendenti di propria titolarità determinata secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter del Codice Civile (cfr. precedente paragrafo A.7) ma decadranno dai benefici fiscali previsti dall'articolo 51, secondo comma, lett. g), del D.P.R. 917/86. Inoltre, l'esclusione della Fusione in dipendenza del termine triennale di indisponibilità delle Azioni dei Dipendenti comporterebbe quanto segue:

- le Azioni dei Dipendenti che non fossero state apportate all'Offerta sarebbero cambiate con le relative azioni o quote di partecipazione nel capitale della società incorporante l'Emittente. Conseguentemente, il vincolo di indisponibilità, ai fini dei benefici fiscali stabiliti dall'articolo 51, secondo comma, lett. g), del D.P.R. 917/86, continuerebbe ad operare fino alla sua naturale scadenza sulle partecipazioni nell'azienda incorporante l'Emittente e non sui benefici fiscali;
- le Azioni dei Dipendenti che fossero state apportate all'Offerta sarebbero cambiate con le relative azioni o quote di partecipazione nel capitale della società incorporante l'Emittente. Conseguentemente, il vincolo di indisponibilità gravante sulle Azioni dei Dipendenti cambiate, anche ai fini dei benefici fiscali stabiliti dall'articolo 51, secondo comma, lett. g), del D.P.R. 917/86, diverrebbe efficace in relazione alle azioni o quote di partecipazione assegnate in cambio (le Partecipazioni dei Dipendenti). L'Offertente si impegna sin d'ora a riacquistare, alla data della scadenza del predetto vincolo (il 30 giugno 2007), le Partecipazioni dei Dipendenti ad un prezzo per ciascuna Partecipazione dei Dipendenti analogo a quello che sarebbe stato corrisposto in caso di adesione all'Offerta, da determinarsi sulla base del rapporto di cambio che sarà individuato per l'esecuzione della Fusione.

#### A.10 Indicazione delle disposizioni contenute nello statuto in merito ai diritti delle azioni di risparmio

L'Emittente non ha emesso azioni di risparmio.

#### B. MODALITÀ DI ADESIONE ALL'OFFERTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'adesione all'Offerta da parte dei titolari delle Azioni Oggette dell'Offerta (o dei relativi rappresentanti che ne abbiano i poteri):

- è consentita, come concordato con Borsa Italiana, dal 14 febbraio 2005 fino all'11 marzo 2005 incluso, dalle ore 8:30 alle ore 17:40, salvo proroghe, della quale l'Offertente dovrà dare comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 102 del Testo Unico;
- è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'articolo 44, ottavo comma, del Regolamento Consob, che prevede espressamente la revocabilità delle adesioni ad un'offerta pubblica d'acquisto dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio; e
- dovrà avvenire tramite la sottoscrizione delle apposite schede di adesione, debitamente compilate e sottoscritte, con contestuale deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati. Le Azioni dei Dipendenti portate in adesione all'Offerta resteranno depositate nei relativi conti fino alla scadenza del vincolo di indisponibilità.

Le schede di adesione potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di intermediari autorizzati (banche, sim, società d'investimento, agenti di cambio) diversi dagli Intermediari Incaricati (gli Intermediari Depositari).

Gli Intermediari Incaricati raccoglieranno le schede di adesione, terranno in deposito le Azioni, verificheranno la regolarità e conformità delle predette schede e delle Azioni Oggette dell'Offerta ai termini dell'Offerta e provvederanno al pagamento delle Azioni Oggette dell'Offerta, con esclusione delle Azioni dei Dipendenti, secondo le modalità e nei tempi indicati nel Documento d'Offerta. Gli Intermediari Incaricati autorizzati ad effettuare offerte di servizi finanziari fuori sede, ai sensi della normativa vigente in Italia, provvederanno alla raccolta delle schede di adesione e alla gestione di adesioni anche avvalendosi di promotori finanziari.

Il pagamento del corrispettivo ai titolari delle Azioni Oggette dell'Offerta che saranno portate in adesione all'Offerta, salvo quanto più oltre indicato, interverrà alla data (la Data di Pagamento del Corrispettivo) corrispondente al quarto giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di borsa aperta (incluso del periodo di adesione all'Offerta, come eventualmente prorogato (l'Ultimo Giorno d'Offerta)) e, pertanto, fatte le debite deduzioni, le somme dovessero interverire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il giorno 18 marzo 2005.

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo gli Intermediari Incaricati trasferiranno le Azioni portate all'Offerta su un conto deposito intestato all'Offertente presso Interbanca.

Il pagamento del corrispettivo per le Azioni dei Dipendenti portate in adesione all'Offerta sarà effettuato il quarto giorno lavorativo successivo alla scadenza del vincolo triennale di indisponibilità gravante sulle medesime (ossia il 6 luglio 2007 (la Data di Pagamento del Corrispettivo delle Azioni dei Dipendenti)). Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo dovuto ai Dipendenti.

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo delle Azioni dei Dipendenti, gli intermediari depositari delle Azioni dei Dipendenti trasferiranno le Azioni dei Dipendenti portate all'Offerta su un conto deposito intestato all'81 presso Interbanca.

In considerazione del regime di dematerializzazione dei titoli, previsto dal combinato disposto degli articoli 81 del Testo Unico e 36 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, in vigore dall'1 gennaio 1999, ai fini del presente punto il deposito delle Azioni si considera effettuato anche nel caso in cui il titolare di Azioni Oggette dell'Offerta conferisca all'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggette dell'Offerta di sua proprietà istruttoria idonea a trasferire all'Offertente le stesse Azioni Oggette dell'Offerta.

La sottoscrizione della scheda di adesione, pertanto, varrà anche quale istruttoria irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Oggette dell'Offerta al relativo Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni Oggette dell'Offerta in conto titoli, a trasferire le predette Azioni Oggette dell'Offerta in deposito vincolato presso detti intermediari, a favore dell'Offertente.

Gli azionisti di Procomac che intendano aderire all'Offerta potranno consegnare la scheda di adesione e depositare le Azioni Oggette dell'Offerta ivi indicate presso gli Intermediari Depositari a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Oggette dell'Offerta presso un Intermediario Incaricato entro e non oltre l'Ultimo Giorno d'Offerta.

Le Azioni dei Dipendenti portate in adesione all'Offerta resteranno depositate nei relativi conti presso gli appositi intermediari e provranno a trasferire su un conto deposito intestato all'Offertente presso Interbanca alla relativa Data di Pagamento del Corrispettivo delle Azioni dei Dipendenti. Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno sottoscrivere le schede di adesione. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la scheda di adesione e non depositino le Azioni Oggette dell'Offerta ivi indicate presso un Intermediario Incaricato entro e non oltre l'Ultimo Giorno d'Offerta.

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni Oggette dell'Offerta mediante la sottoscrizione della scheda di adesione sarà conferito mandato all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e procedute al trasferimento delle Azioni Oggette dell'Offerta all'Offertente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le adesioni di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, ove non siano corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare saranno accettate con riserva e non saranno conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta; il loro pagamento avverrà, pertanto, in ogni caso, solo ad autorizzazione ottenuta.

Potranno essere apportate all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'aderente e da questi accessi presso un Intermediario Depositario. In particolare, gli azionisti di Procomac che intendano aderire all'Offerta ad acquisto effettuato sul mercato potranno essere apportati all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

#### C. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offertente, in Sala Baganza (Parma), Via Fedolfi 29, presso Borsa Italiana in Piazza Affari 6, Milano e presso la sede dell'Incaricato del Coordinamento, e quindi presso Istifid, in Milano, Viale Jenner, n. 51, i seguenti documenti:

- il Documento d'Offerta;
- la situazione patrimoniale volontaria dell'Offertente al 30 settembre 2004;
- il Documento d'Offerta;
- il bilancio di esercizio e consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2003, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- la relazione sull'andamento della gestione relativa al semestre chiuso al 30 giugno 2004 consolidata ed eventualmente corredata della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- la relazione sull'andamento della gestione relativa al trimestre chiuso al 30 settembre 2004 consolidata dell'Emittente;
- l'estratto delle linee guida del piano di ristrutturazione approvate dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Procomac del 2 dicembre 2004, e del Documento d'Offerta, nonché le informazioni disponibili anche presso il sito internet dell'Emittente, www.procomac.it, e dell'Offertente, www.nicri.it.

Sala Baganza (PR), 12 febbraio 2005